

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 970)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1973
(V. Stampato n. 759)*

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(FERRI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(MALAGODI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1973*

**Aumento del contributo statale all'Ente nazionale
per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI),
con sede in Roma**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, stabilito con la legge 17 ottobre 1967, n. 976, è aumentato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, a lire 1.200 milioni.

Art. 2.

In ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, l'ENAPI cessa le funzioni esercitate in materia di artigianato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo numero 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.